

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1339}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati COLOMBO, VITI, BOTTA

Presentata il 22 febbraio 1984

Programma d'intervento per il recupero dei rioni « Sassi » di Matera

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, l'intervento statale sviluppatosi dal 1952 al 1971 con 4 leggi speciali, ha avuto il meritorio effetto di focalizzare l'estremo degrado abitativo e sociale nel quale versavano gli abitanti dei rioni Sassi di Matera e, attraverso una delicata operazione di trasferimento e riconversione socio-economica, ha dato nuovo assetto sociale ed urbanistico alla città di Matera.

Il trasferimento degli abitanti dei due rioni ha però lasciato aperto il discorso del destino dei Sassi che, abbandonati, si avviavano verso un progressivo disfacimento strutturale, provocando nella loro distruzione la perdita di un cospicuo patrimonio storico-urbanistico, cuore antico della città di Matera.

Gli interventi legislativi n. 126 del 1967 e n. 1043 del 1971, riconoscendo la necessità di completare l'operazione di ri-

sanamento attraverso il recupero e la salvaguardia dei due rioni, bandivano un concorso internazionale di idee finalizzato alla redazione dei piani particolareggiati di recupero.

A concorso espletato, e redatti i primi piani di recupero, è opportuno che l'intervento statale, tenendo fede al suo pluridecennale impegno nei confronti dell'*habitat* unico, e ricchissimo di storia, racchiuso nei Sassi, promuova un organico intervento normativo e finanziario finalizzato al recupero integrale dei due rioni, unica alternativa valida al suo progressivo e inarrestabile degrado.

La presente proposta di legge vuole pertanto dare compiutezza normativa all'intervento statale, rimuovendo alcuni ostacoli giuridici che fin qui hanno rallentato il processo operativo di recupero, dando a quest'ultimo un ordinato andamento, programmato in fasi biennali.

Articolo 1.

Sono fissati gli obiettivi fondamentali della legge:

riconoscimento del preminente interesse nazionale rivestito dal patrimonio storico-urbanistico-ambientale ed etnografico dei rioni Sassi;

individuazione del ruolo dello Stato, nel promuovere attraverso norme e risorse finanziarie, individuate all'interno delle leggi attualmente operanti nel settore, la salvaguardia ed il recupero di detto patrimonio;

individuazione del ruolo del comune di Matera, nell'attuare e gestire l'operazione di recupero, salvaguardandone le finalità in ambedue le fasi.

Articolo 2.

Fissa le specifiche norme urbanistiche attraverso le quali procederà l'operazione di recupero:

piano quadro (piano particolareggiato), che, ponendosi in continuità con le precedenti fasi di intervento nei due rioni, culminate nell'espletamento del concorso d'idee, faccia emergere con chiarezza le dimensioni che il recupero globale dei Sassi potrà assumere, sia in relazione agli abitanti insediabili, sia in relazione ai servizi a scala di quartiere, urbana e territoriale da realizzare; nel piano quadro andrà individuata inoltre una normativa tecnica che fungerà da cornice per tutte le operazioni di recupero che verranno determinate; il piano quadro, infine, avrà l'importantissima funzione di piano programmatico, da aggiornare con scadenza biennale, indispensabile per l'individuazione delle priorità operative da seguire nell'attuazione del recupero, delle risorse finanziarie necessarie, e per la verifica progressiva delle fasi di attuazione del recupero stesso.

Redazione ed aggiornamento del piano quadro saranno condizioni vincolanti per

l'ottenimento delle erogazioni finanziarie a carico dello Stato; si collegano così inscindibilmente i 3 anelli principali dell'operazione « recupero Sassi »: programmazione, finanziamento, attuazione del recupero;

piani di recupero (legge n. 457 del 1978) e *piani di zona* (legge n. 167 del 1962), da attuare nel rispetto delle normative esistenti, la cui approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste.

Gli ultimi due commi dell'articolo perseguono l'obiettivo dello snellimento delle procedure di approvazione (o di rilascio pareri, ecc.) dei piani di recupero e di zona, e delle domande di concessione edilizia, riprendendo la normativa prevista nella legge n. 94 del 1982.

Articolo 3.

Focalizza il problema della disponibilità al recupero degli immobili facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, acquisiti negli anni passati, in seguito agli espropri operati con le leggi speciali sui Sassi.

È previsto il passaggio, in concessione novantennale, degli immobili statali, al comune di Matera che, dopo averne curato il recupero, ne gestirà l'utilizzazione tramite locazione a persone fisiche e giuridiche.

La locazione avverrà sulla base di un regolamento unitario, deliberato dal Consiglio comunale.

Articolo 4.

Affronta il problema del finanziamento delle operazioni di recupero.

Il meccanismo prefigurato è il seguente:

è costituito un fondo globale, presso il Ministero dei lavori pubblici, nel quale far confluire i finanziamenti, acqui-

siti a vari titoli e da varie fonti, anche estere, destinati ai rioni Sassi;

l'erogazione dei fondi è deliberata dal CER;

per ottenere i finanziamenti, il comune di Matera dovrà inoltrare al CER, entro il 30 giugno di ciascun biennio di attuazione del recupero, una richiesta documentata da cui risultino le operazioni programmate per il biennio successivo (incluse in piani di recupero o in piani di zona approvati), le relative risorse finanziarie necessarie e la verifica dello stato di attuazione delle precedenti fasi del recupero (esistenza di eventuali somme non utilizzate, o di maggiori costi non finanziati);

il finanziamento delle operazioni di recupero da parte del CER, anche al di fuori dei piani di zona di « 167 », dà titolo al comune di Matera, per accedere ai mutui della Cassa depositi e prestiti (articolo 45 della legge n. 65 del 1971) per la realizzazione o il ripristino delle opere di urbanizzazione primaria individuate nelle operazioni anzidette.

Sulla scorta delle esperienze fatte nella redazione dei primi piani di recupero, data la complessità, il degrado avanzato degli immobili interessati, e la rilevanza delle opere tecniche necessarie, i limiti massimi di costo delle operazioni di recupero individuati nei decreti di attuazione della legge n. 457 del 1987, e l'ammontare massimo dei mutui agevolati concedibili ai sensi della stessa legge, sono incrementati di un terzo.

Articolo 5.

Prefigura una fase di avvio sperimentale del programma di recupero individuato negli articoli precedenti:

viene attivato il fondo speciale costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, con un finanziamento straordinario di lire 10 miliardi;

il comune di Matera viene autorizzato, anche in assenza del piano quadro di cui all'articolo 2, a dare immediata attuazione ai piani di recupero sperimentali già approvati dal Consiglio comunale, costituenti inoltre le risultanze operative dell'espletamento del concorso d'idee; la sperimentazione darà preziose indicazioni per la redazione dello stesso piano quadro generale di riutilizzazione dei rioni Sassi;

il CER viene autorizzato ad erogare i finanziamenti necessari alla realizzazione delle opere previste in detti piani di recupero;

l'Intendenza di finanza di Matera viene autorizzata ad emettere decreto di disponibilità degli immobili interessati dai piani di recupero, in attesa che diventi operativa la concessione di cui all'articolo precedente.

Articolo 6.

Onde evitare l'insorgenza di equivoci o distorte interpretazioni dell'ormai estremamente articolato *corpus* legislativo speciale sui Sassi, vengono abrogate le norme che contrastano con quelle della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I rioni Sassi di Matera, ed il prospiciente altipiano murgico, costituiscono un patrimonio storico, urbanistico, paesistico ed etnografico di preminente interesse nazionale.

La sistemazione, l'utilizzazione ed il restauro urbanistico-ambientale sono attuati secondo le modalità e con le risorse finanziarie previste dalla presente legge.

Il comune di Matera è delegato a dare attuazione alla presente legge e a gestire l'intero comprensorio conformemente alle finalità da essa previste.

ART. 2.

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il comune di Matera predispone:

a) un piano quadro avente valore di piano particolareggiato, esteso all'intero comprensorio e redatto tenendo conto delle risultanze del concorso espletato ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1043, contenente le previsioni generali del recupero in termini di residenze, servizi ed attrezzature pubbliche, uno schema normativo generale, ed un programma pluriennale di attuazione del recupero stesso, da aggiornare a scadenza biennale, con la stima delle relative risorse finanziarie necessarie;

b) piani di recupero formulati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e piani di zona predisposti in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, per l'attuazione dei quali si applicano le norme delle leggi suddette, per quanto compatibili con la presente legge.

L'approvazione dei piani di recupero e di zona equivale a dichiarazione di pub-

blica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere in essi previste.

Le autorizzazioni preventive, le approvazioni, i pareri ed i nulla-osta della regione e di altri uffici statali e regionali, dovuti sui piani di cui ai commi precedenti, qualora non intervengano entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle relative domande, si intendono concessi.

Alle domande di concessione edilizia finalizzate all'attuazione delle opere previste in detti piani si applicano, per tutto il periodo di validità degli stessi, le norme di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

ART. 3.

Gli interventi, previsti dai piani di recupero e di zona, sugli immobili costituenti patrimonio indisponibile dello Stato, vengono regolati tramite concessioni novantennali stipulate tra il comune di Matera ed il Ministero delle finanze.

Il comune di Matera, effettuata l'operazione di recupero, assegna gli immobili in locazione a persone fisiche o giuridiche che dovranno utilizzarli conformemente alle destinazioni d'uso previste nei piani di recupero e di zona.

Le assegnazioni avverranno sulla base di apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale, nel quale dovranno essere previsti:

a) requisiti soggettivi degli assegnatari;

b) criteri per la determinazione e revisione periodica dei canoni di locazione;

c) sanzioni a carico del locatario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di locazione, ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza della concessione.

I canoni di locazione degli immobili sono incamerati dal comune di Matera ed iscritti in apposito bilancio col vincolo di spesa per la realizzazione delle opere previste nella presente legge e per la loro manutenzione.

ART. 4.

Agli oneri finanziari necessari per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, si farà fronte con appositi stanziamenti, facenti carico su leggi di spesa nel settore, iscritti ogni biennio nel bilancio dello Stato, determinati in rapporto alle disponibilità dello stesso, agli eventuali apporti finanziari esterni acquisibili, allo stato di attuazione dei piani di cui all'articolo 2.

È costituito presso il Ministero dei lavori pubblici un fondo globale, specificamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, nel quale confluiscono le risorse finanziarie acquisite.

Il CER eroga i finanziamenti al comune di Matera sulla base di documentata richiesta, da inoltrare entro il 30 giugno di ciascun biennio, dalla quale risulti lo stato di attuazione dei programmi precedenti e le previsioni per il biennio seguente.

L'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente comma costituisce inoltre titolo, per il comune di Matera, per accedere ai mutui previsti all'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per l'acquisizione di aree e la realizzazione o il ripristino di opere di urbanizzazione primaria compresi nei piani di cui all'articolo 2.

In relazione alla particolare complessità del recupero, e alla particolare rilevanza degli interventi previsti dalla presente legge, i limiti di costo di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1978, n. 821 e n. 822 e successive integrazioni e modificazioni, ed i limiti di mutuo agevolato di cui all'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono incrementati di un terzo.

ART. 5.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, al fine di attuare una prima sperimentazione sulle caratteristiche tecniche e le normative di recupero del comprensorio di cui all'articolo 1, il comune di Matera è autorizzato a procedere all'immediata attuazione dei piani di recupero approvati dal Consiglio comunale fino al 31 dicembre 1983.

Per gli immobili di proprietà dello Stato di cui al precedente articolo 3, l'Intendenza di finanza di Matera, ricevuta la delibera comunale di approvazione del piano di recupero, corredata dell'individuazione grafica e catastale degli immobili stessi, emette decreto di disponibilità in favore del comune di Matera, in deroga alle disposizioni vigenti in materia ed in attesa del provvedimento di concessione previsto dalla presente legge.

Per l'attuazione dei piani previsti al primo comma, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il biennio 1984-85, costituenti una prima *tranche* di finanziamenti facenti capo al fondo speciale di cui all'articolo 4 da erogarsi secondo le modalità stabilite nello stesso articolo.

A tal fine il comune di Matera inoltra al CER, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifica richiesta documentata delle previsioni di spesa riguardanti i piani di recupero di cui al primo comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

Le norme delle leggi 17 maggio 1952, n. 619, 21 marzo 1958, n. 299, 28 febbraio 1967, n. 126, e 29 novembre 1971, n. 1043, relative alla legislazione speciale sui rioni «Sassi», incompatibili con quanto previsto dalla presente legge, sono abrogate.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.